

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5782

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, SAVIO, ZAMBERLETTI, MELELEO, SCOVACRICCHI,  
BUFFONI, ORCIARI, D'AMATO CARLO**

*Presentata il 26 giugno 1991*

### Istituzione di una indennità di funzione per i dirigenti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il provvedimento concernente il riordino della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (atto Camera n. 3464) è bloccato da due anni presso la Commissione affari costituzionali della Camera e si ha motivo di ritenere che ancora molto tempo dovrà trascorrere prima che lo stesso sia approvato, nonostante che ragioni di fondo, condivise sia dall'attuale Governo che dal Parlamento, indurrebbero ad una sollecita e funzionale soluzione dell'annosa questione, soprattutto in relazione ai futuri impegni del nostro Paese in campo europeo.

Il riordino della dirigenza pubblica, secondo gli impegni programmatici del Governo, avrebbe dovuto ispirarsi ad

una organica visione d'insieme delle funzioni dirigenziali pubbliche, anche se nelle diverse articolazioni. Infatti, con il disegno di legge sopracitato, nel mentre si delineavano le sfere di competenza e relative responsabilità dei dirigenti dello Stato in maniera chiara e precisa, si stabiliva (articolo 15): « le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti ».

Orbene, mentre il disegno di legge di cui trattasi è bloccato, con provvedimenti settoriali (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, riguardante i dirigenti regionali, provinciali e

comunali e degli enti pubblici non economici; legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante i dirigenti dell'INPS e dell'INAIL; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo ai dirigenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168) si è provveduto ad anticipare il trattamento economico previsto nel disegno di legge in parola.

Niente si è fatto invece per i dirigenti dello Stato che erano i primi destinatari della normativa sul riordinamento della dirigenza pubblica.

Si fa notare in proposito che il trattamento stipendiale attualmente attribuito ai dirigenti dello Stato è inferiore a quello corrisposto ai loro diretti collaboratori appartenenti al personale con qualifiche non dirigenziali.

Per quanto attiene all'onere della spesa necessaria per l'attribuzione dell'indennità di funzione di cui alla proposta e per l'allineamento stipendiale, si ritiene che lo stesso possa essere affrontato sia ricorrendo agli stanziamenti già previsti e finalizzati al riordinamento della dirigenza pubblica, di cui al disegno di legge atto Camera n. 3464 (legge 29 dicembre

1990, n. 405, legge finanziaria 1991), sia attraverso recuperi di altre voci di spesa per lo stesso personale, ad altro titolo corrisposte.

È da tenere presente in merito che anche nell'ambito dell'amministrazione dello Stato esistono particolari trattamenti economici nei confronti del personale dipendente, ivi compresi i dirigenti, alimentando così la deprecabile « giungla retributiva », causa non ultima del malessere attualmente esistente nel pubblico impiego.

Onorevoli colleghi, sottoponiamo, pertanto, al vostro esame e relativa approvazione l'allegata proposta, ispirata a principi di giustizia perequativa e di buona amministrazione, intesa a non perpetuare stati di insoddisfazione in atto esistenti nell'ambito di una categoria di lavoratori la cui azione tecnico-amministrativa ha notevole rilevanza nell'ambito del pubblico impiego.

La proposta di cui trattasi riproduce, in sostanza, l'analoga normativa che ha stabilito per i dirigenti di altri comparti del pubblico impiego il trattamento economico di cui sopra, in attesa e nel contesto dell'emananda legge sul riordinamento della dirigenza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attesa di un riordinamento complessivo della dirigenza pubblica, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attività di consulenza propositiva, nonché alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti, varianti da 0,6 a 1. Per ogni amministrazione, tali coefficienti saranno determinati con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».